

- **All'attenzione dei Sindaci dei Comuni dell'Emilia-Romagna**
- **All'attenzione degli Assessori al Welfare e all'Istruzione dei Comuni e delle Unioni dell'Emilia-Romagna**
- **All'attenzione dei Responsabili al Welfare e all'Istruzione dei Comuni e delle Unioni dell'Emilia-Romagna**

Bologna 07 Gennaio 2021
Prot. n. 1

NOTA di LETTURA

del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 dicembre 2020, recante *Misure per ristorare le imprese esercenti servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19*, pubblicato nella GURI n. 2 del 4 gennaio 2021.

Il 4 gennaio u.s. è stato pubblicato nella GURI n. 2 il **Decreto ministeriale del 4 dicembre 2020**, recante *Misure per ristorare le imprese esercenti servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19*, in attuazione delle previsioni contenute nel c.d. decreto Rilancio, in ordine al Fondo dedicato a tale problematica (art. 229, comma 2-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77).

Il Fondo statale è finalizzato a ristorare il pregiudizio economico subito dalle imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico in forza di contratti stipulati con gli enti locali.

Si tratta di un tema molto sentito dagli enti locali, sul quale l'Associazione si è occupata più volte con alcune note trasmesse agli enti aderenti ed alle quali si rinvia.

Ciò premesso, il Decreto chiarisce che le «(...) *perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria*» e la conseguente determinazione del contributo vanno correlate alla riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, imputabile all'emergenza epidemiologica in corso (...).

Lo stesso Decreto precisa inoltre che la **perdita di fatturato** deve essere "(...) riferita a quanto sarebbe stato introitato dalle imprese, nel periodo intercorso dalla sospensione dei servizi e fino al termine dell'anno scolastico 2019/2020, a titolo di corrispettivo della loro prestazione per la fornitura del servizio di trasporto, come previsto da contratto concluso dalle stesse con un comune che, non essendosi potuto

eseguire per la citata emergenza epidemiologica, non ha proceduto ai pagamenti (...)”.

Per quanto attiene il **contenuto** del Decreto, in primo luogo esso ha ad oggetto il *“periodo intercorso dalla sospensione dei servizi e fino al termine dell’anno scolastico 2019/2020”* (art. 1).

In relazione alle **finalità** del Decreto, che introduce una misura eccezionale di ristoro per le perdite subite dai gestori del servizio in conseguenza di una causa di forza maggiore, il riferimento all’espressione “sospensione del servizio” verosimilmente deve intendersi esteso a tutte le ipotesi di sostanziale interruzione del servizio, purchè riconducibile all’emergenza epidemiologica.

Il Decreto indica chiaramente i **destinatari** diretti e indiretti del contributo statale, ovverosia *“ciascun comune che avanza apposita richiesta e che poi provvede all’erogazione del contributo alle singole imprese istanti, esercenti servizi di trasporto scolastico in forza di uno o più contratti con esso conclusi (...)*” (art. 2, c. 1).

Come sempre sostenuto dall’Associazione, occorre sempre muovere dai titoli negoziali in essere fra i singoli enti locali ed i relativi enti gestori del servizio.

Da un punto di vista **procedimentale**, il Decreto scandisce le *“Fasi procedurali”* (art. 3):

- I. il comune verifica l’entità e l’eventuale esecuzione delle proprie obbligazioni pecuniarie previste dal contratto di erogazione dei servizi scolastici di trasporto concluso con l’impresa istante e determina la eventuale differenza (comma 1);
- II. i comuni inviano la richiesta, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’ente o da un suo delegato, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (dunque dal 4 gennaio 2021), utilizzando il modello allegato al Decreto (comma 3);
- III. un successivo decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro venti giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, sentita l’ANCI, individua i comuni beneficiari e gli importi spettanti (comma 4).

Con specifico riguardo alle **imprese** che gestiscono il servizio, il Decreto all’**art. 2** stabilisce che:

- I. per ciascuna impresa esercente servizi di trasporto scolastico il contributo corrisponde alla differenza, ove positiva, tra l’importo del corrispettivo per i servizi di trasporto scolastico previsto da ciascun contratto per l’anno scolastico 2019/2020 e quanto corrisposto dal comune all’impresa a seguito delle minori prestazioni del predetto servizio erogate in ragione dell’emergenza epidemiologica;

- II. a ciascuna impresa il contributo e' erogato dal comune in misura pari alla differenza, ove positiva, di cui al periodo precedente ed entro il limite di 200.000 euro;
- III. qualora, tuttavia, le risorse disponibili siano inferiori alla somma dei contributi ammissibili comunicati da tutti i comuni, le risorse trasferite a ciascun comune interessato sono ridotte proporzionalmente fino alla capienza delle stesse e, pertanto, proporzionalmente sono ridotti i contributi erogati a ciascuna impresa.

Pertanto, in applicazione di quanto stabilito dal Decreto, i Comuni sono tenuti ad effettuare la ricognizione di quanto spettante alle singole imprese, tenuto conto di quanto eventualmente corrisposto, anche a titolo di acconto e salvo conguaglio, e di trasmettere al Ministero un'unica richiesta di contributo, riferita a tutte le posizioni considerate.

Sia consentito sottolineare l'importanza del rispetto – da parte degli enti locali – del vigente regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 in materia di aiuti «*de minimis*», che per comodità si allega.

Il richiamato regolamento introduce il divieto di riconoscere contributi pubblici di importo superiore ad euro 200.000 nell'ambito degli ultimi tre esercizi finanziari.

A tale ultimo riguardo, gli enti locali – prima di compilare la scheda riepilogativa riferita alle imprese che gestiscono il servizio, facente parte del modello di domanda, in precedenza richiamata – dovranno interrogare, per ciascuna impresa beneficiaria, il **Registro Nazionale degli Aiuti di Stato**.

* . * . *

Nel restare a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgiamo distinti saluti.

Denise Ricciardi
Direttrice ANCI Emilia-Romagna

